

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 19.04.2004

In vigore dal 21.05.2004

Art. 1

Ambito dell'attività

Il presente regolamento disciplina l'attività di parrucchiere e di estetista, rispettivamente ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 2645 di data 17.10.2003,

L'attività di parrucchiere comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla persona, relativi al taglio dei capelli, all'acconciatura in genere, colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura del viso, ivi compresi tutti i servizi inerenti e complementari.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Rientrano nell'attività di estetica le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione unghie artificiali e di abbronzatura.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

I parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 2

Soggetti

Le imprese che intendono esercitare l'attività di parrucchiere e di estetista, in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all'Albo delle imprese artigiane.

Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere posseduta da almeno uno dei soci nel caso di attività di estetista e dalla maggioranza dei soci nel caso di attività di parrucchiere.

Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente capoverso, la qualificazione richiesta dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 dovrà essere posseduta dal titolare o dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, mentre la qualificazione richiesta dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, per l'esercizio dell'attività di parrucchiere dovrà essere posseduta dal titolare o dal direttore dell'azienda.

Art. 3

Qualificazione professionale

Sono qualificate professionalmente per l'esercizio delle attività di parrucchiere le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come integrato e modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di estetista le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 ed 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1.

La competenza per il riconoscimento della qualificazione professionale di parrucchiere e di estetista spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, così come previsto dalle suddette norme.

Art. 4

Luogo di esercizio dell'attività

L'attività di parrucchiere e di estetista deve essere svolta esclusivamente nella sede autorizzata che deve possedere i requisiti di cui al successivo articolo 5.

Le disposizioni previste dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi di estetista prestati all'interno di comunità, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, studi medici specializzati e negozi di profumeria, anche se fornite a titolo di prestazione gratuita.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di parrucchiere e di estetista in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione in sede fissa o da loro dipendenti appositamente incaricati.

Art. 5

Requisiti dei locali

I locali destinati all'attività di parrucchiere e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica nonché possedere i seguenti requisiti:

- essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- avere una superficie minima di 15 metri quadrati, esclusi i servizi igienici ed eventuali ripostigli;

- essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
- rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti comunali; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio dell'attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
- essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
- essere dotati di almeno un lavandino con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro,
- dove si usino sostanze volatili, essere dotati di impianto di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali stessi;
- essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

Inoltre devono essere disponibili:

- le attrezzature necessarie per la disinfezione degli strumenti di lavoro, da attuarsi mediante immersione in soluzione disinfettante contenente idoneo prodotto germicida;
- asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati per ogni servizio; un armadio per la conservazione della biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca;
- cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti.

La struttura adibita all'attività deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione di barriere architettoniche.

Art. 6

Commissione comunale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 7 funge da commissione la Commissione consultiva di cui all'articolo 2 bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato del Consiglio Comunale. Tale commissione è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere in occasione dell'adozione e delle successive modifiche, da parte del Comune, del presente Regolamento.

In caso di decadenza del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimarranno in carica fino alla nomina della nuova.

La Commissione è composta:

- dal funzionario comunale competente in materia di artigianato, o suo delegato, che la presiede;
- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- da un incaricato dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o suo delegato;
- dal rappresentante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- da un incaricato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o suo delegato.

I suoi componenti possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

I rappresentanti della categoria artigiana e delle Organizzazioni sindacali sono designati dalle relative Organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all'Organizzazione che aveva designato quello sostituito.

Nel caso non vengano segnalati nei tempi assegnati dal Sindaco i rappresentanti delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni sindacali, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita.

Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento, esprime parere obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La funzione di segretario della Commissione è svolta da personale del Comune.

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetista è rilasciata dal Comune competente in riferimento alla sede ove viene effettivamente svolta l'attività, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 6.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge provinciale in materia di disciplina dell'impresa artigiana; per le altre imprese

non soggette a detta legge dovrà essere accertata la regolare costituzione dell'impresa e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio;

- b) che i locali e le attrezzature dell'azienda possiedano i requisiti di cui al precedente art. 5;
- c) la qualificazione professionale del titolare o dei soci dell'impresa, secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3;
- d) il rispetto dei vincoli previsti al successivo articolo 16;
- e) il rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.

Art. 8

Accertamenti per il rilascio

Gli accertamenti indicati al precedente articolo 7 sono di competenza:

- della Commissione provinciale per l'artigianato, nel caso di imprese artigiane, per quanto riguarda i punti a) e c) del precedente articolo 7;
- del servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Sanitario competente per territorio per il requisito di cui al punto b) dell'articolo 7;
- degli Uffici comunali competenti per i requisiti di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 7.

Art. 9

Domanda di autorizzazione

Coloro che intendono aprire un nuovo esercizio devono presentare domanda, in carta legale, al Comune competente in riferimento alla sede ove viene effettivamente svolta l'attività.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di Società i dati personali andranno riferiti al legale rappresentante e dovranno essere inoltre indicati, in riferimento alla Società, la ragione e la composizione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) certificazione inerente l'inesistenza di cause ostative "antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- d) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- e) dichiarazione in merito alla disponibilità dei locali e della costituenda azienda;

- f) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- g) indicazione della persona avente i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della attività, se diversa dal richiedente, con la precisazione del rapporto con l'azienda;
- h) elenco delle attrezzature elettromeccaniche utilizzate.

Le domande di nuove autorizzazioni vengono sottoposte al parere della Commissione comunale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere definitivo del Distretto Sanitario territorialmente competente ad avvenuto arredamento dei locali.

Il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all'arredamento dei locali entro centoventi giorni dalla comunicazione del parere espresso dalla Commissione comunale di cui all'art. 6.

Su richiesta motivata dell'interessato potrà essere concessa una proroga comunque non superiore a sessanta giorni, trascorsa inutilmente la quale la pratica verrà archiviata.

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro tre mesi dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato può prorogare, per una sola volta, l'inizio dell'attività. Trascorsi i termini assegnati l'autorizzazione è revocata.

Il titolare dell'attività o il subentrante che intenda ristrutturare o ampliare i locali, dovrà presentare al Comune la nuova planimetria in scala 1:100.

Art. 11

Diniego dell'autorizzazione

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione consultiva ha esaminato la domanda.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 12

Sospensione dell'attività

La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previa acquisizione di idonea documentazione.

Art. 13

Cessazione dell'attività

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il legale rappresentante deve consegnare ai competenti uffici comunali l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine, è da ritenersi decaduta.

Art. 14

Divieto di prestazioni diverse

Negli esercizi autorizzati allo svolgimento della sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di parrucchiere anche se svolta come sola "dimostrazione", così come per le autorizzazioni per lo svolgimento della sola attività di parrucchiere è vietato esercitare l'attività di estetica.

Art. 15

Prestazioni accessorie

A norma dell'articolo 7 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 alle imprese artigiane che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio.

Art. 16

Subingresso

Nel caso di trasferimento d'azienda, ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, le imprese che intendono subentrare presentano denuncia di inizio attività, dichiarando specificatamente il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 17

Obbligo dell'esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari

Nei locali dell'esercizio devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale ed il tariffario delle prestazioni fornite. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere visibile anche dall'esterno.

L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco nel rispetto delle normative di settore.

Art. 18

Sanzioni

Qualora venga accertata dagli Uffici di cui all'articolo 7 del presente Regolamento l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie in esso contenute o dettate da disposizioni di legge, il Comune ordina al titolare di ottemperare alle stesse assegnandogli al riguardo un congruo termine.

Qualora entro il termine fissato l'interessato non ottemperi alle prescrizioni impartitegli, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione comunale.

Contro la revoca dell'autorizzazione comunale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento è inflitta dal Comune la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 2.582,29 euro con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei confronti di chi esercita l'attività di parrucchiere o estetica senza l'autorizzazione comunale è inflitta con le stesse procedure di cui al paragrafo precedente, la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 1.032,91 euro.

Art. 19

Autorizzazioni già concesse

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di parrucchiere o estetista già in essere prima del recepimento da parte del Comune del presente Regolamento continuano ad avere validità.